

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TOLMEZZO (UD).
E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA
"ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE – A.I.S.A. – Sezione Provinciale di Udine**

L'anno Duemilaventuno , il giorno 23 (ventitrè) del mese di febbraio, presso la Sede del Comando di Polizia Locale della COMUNITA' DI MONTAGNA DELLA CARNIA sito a Tolmezzo (UD), fra i signori:

- Commissario Superiore TOMAT Alessandro nato a Tolmezzo il 18/12/1971 in qualità di Comandante della Polizia Locale che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di **TOLMEZZO (UD)** giusta istanza di stipula convenzionale pervenuta a firma del Sindaco pro-tempore mezzo mail protocollo Comunità di montagna della Carnia n. 3534 del 23/02/2021;
- COLUSSI GIANNI, nato ad Tolmezzo (UD) il 08/06/1969, che agisce in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE – A.I.S.A. – Sezione Provinciale di Udine", con sede in Cavazzo Carnico (UD), via Curva 30/2, CF 93020020306

Premesso

- che far data dal 01 gennaio 2021 l'UTI della Carnia è stata trasformata di diritto nella Comunità di montagna della Carnia, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 21/2019 con mantenimento in essere di tutti i provvedimenti U.T.I. emanati;
- che la il Decreto Legislativo 17 Luglio 2017 n. 117 "*Codice del Terzo Settore*" e successive modifiche ed integrazioni, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Statuto e dagli Enti Pubblici;
- che la L. 225/1992 disciplina *l'Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile*;
- che l'art. 108 del D.Lgs 112/1998 attribuisce le competenze del Comune in materia di Protezione Civile, stabilendo tra le altre che *"sono attribuite ai comuni le funzioni relative all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza, alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali"*;
- che il D.P.R.194/2001 reca la nuova disciplina della partecipazione delle Associazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile;
- che il D.L. 343/2001 convertito in Legge dalla L. 401/2001, reca disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile;
- la circolare P.C.M. Dip. Protezione Civile del 30/09/02 n. 35114 relativamente al riparto delle competenze in materia di Protezione Civile;



– che nei Comuni di Arta Terme, Cavazzo Carnico, Raveo, Verzegnis e Villa Santina l'Associazione di Volontariato "Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – A.I.S.A. – Sezione Provinciale di Udine", iscritta al Registro Regionale di Volontariato Regione FVG – Settore Ambiente – al n° 155 del 22/10/2014 risulta già operativa mediante Convenzione con buoni risultati;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1. OGGETTO

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di **TOLMEZZO (UD)** e l'Associazione denominata "Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – A.I.S.A. – Sezione Provinciale di Udine". L'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, intende avvalersi della collaborazione dei Volontari dell'Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – A.I.S.A. – Sezione Provinciale di Udine al fine di favorire interventi integrativi di pubblico interesse per emergenze ed altri eventi calamitosi su tutto il territorio comunale, nonché al fine di ottenere valido supporto di sicurezza in occasione di manifestazioni di pubblico interesse.

ART. 2 COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione di Volontariato "Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – A.I.S.A. – Sezione Provinciale di Udine" può garantire nell'ambito del proprio territorio, le seguenti attività:

- 1) Prevenzione incendi;
- 2) Presidio del territorio urbano ed extraurbano per la prevenzione di fenomeni legati all'abbandono di rifiuti nelle campagne, incuria, in particolare attraverso un costante monitoraggio della pulizia nelle cunette e nelle aree verdi;
- 3) Assistenza e collaborazione con il Servizio di Polizia Locale durante manifestazioni di interesse comunale, che comportino un particolare afflusso di persone o che esponano la cittadinanza a rischi derivati dallo svolgimento delle stesse;
- 4) Assistenza e collaborazione con il Servizio di Polizia Locale per altre attività di gestione sorveglianza, disciplina e controllo delle aree comunali;
- 5) Supporto a Forze di Polizia e Carabinieri in occasione di incidenti e blocchi del traffico;
- 6) Pronta disponibilità delle proprie risorse umane e dei propri mezzi per le situazioni d'emergenza ogni qualvolta il Sindaco, quale autorità di Protezione Civile sul territorio, lo richieda;
- 7) Intervento extra territoriale senza alcun limite geografico – temporale, in risposta alla chiamata di autorità superiori a quella del Sindaco o pari grado, assicurando altresì il minimo di presenza all'interno del territorio comunale
- 8) Promozione dell'aggregazione e della cooperazione tra le Associazioni similari dei Comuni limitrofi aventi finalità analoghe;
- 9) Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e della cittadinanza sulle problematiche legate all'ambiente ed in particolare il problema dell'abbandono dei rifiuti solidi urbani.
- 10) per il personale in possesso della qualifica di Guardia Zoofila attribuita con Decreto della Prefettura-UTG di Udine:
 - a) tutelare e salvaguardare il benessere degli animali d'affezione come previsto da normative vigenti;
 - b) educare i conduttori degli animali d'affezione sempre nel rispetto delle normative vigenti locali e statali;
 - c) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e della altre disposizioni emanate dagli organi competenti;
 - d) prevenire e reprimere le violazioni alla legge sulla zoofila;
 - e) educare e sensibilizzare al rispetto delle leggi ed alla tutela del patrimonio naturale;




- f) collaborare, quando richiesto, con le Autorità competenti per concorrere con gli atti necessari alla tutela per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- g) svolgere servizio di vigilanza onde prevenire e reprimere maltrattamenti agli animali in genere;
- h) svolgere ogni attività che si renda necessaria in ordine alle funzioni ed attribuzioni demandate dalla legge in relazione alla propria qualifica.

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione A.I.S.A ogni evento che possa incidere sull'attuazione delle attività e sulla validità della presente convenzione.

L'Associazione si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta al Comune in merito a qualsiasi modifica delle azioni comprese nel programma concordato, imputabile a motivi non prevedibili al momento della stipula della presente convenzione.

La collaborazione sarà offerta nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi e disposizioni emanate dal Comune e dalle Autorità di Protezione Civile, senza che in alcun modo l'attività dell'Associazione possa configurarsi come sostitutiva di quella del personale dell'Amministrazione Comunale, né che con i volontari si stabilisca alcun rapporto di dipendenza con il Comune.

ART. 3 PERSONALE, MEZZI E ATTREZZATURE

L'Associazione per l'espletamento delle attività sopraindicate mette a disposizione le prestazioni dei propri soci volontari, fisicamente idonei alla prestazione richiesta ed in possesso di idoneità sanitaria rilasciata dal medico competente e debitamente tutelati da apposita polizza assicurativa, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività citate, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza ad esse, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e delle prestazioni. L'Associazione, dotata di proprio vestiario associativo, mette a disposizione i propri mezzi operativi e la propria attrezzatura (automezzi, radio R/T portatili, lettori microchip, ecc.), impegnandosi a provvedere direttamente a proprie spese al mantenimento degli stessi e ad a dotarsi di ogni dispositivo prescritto per la sicurezza dei propri aderenti e per la prevenzione di possibili incidenti.

La manutenzione sia ordinaria che straordinaria di tutti i mezzi e le attrezzature, nonché dei locali della sede operativa, e tutte le spese di illuminazione, energia elettrica, telefono, sono a carico esclusivo dell'Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – A.I.S.A. – Sezione Provinciale di Udine.

ART. 4 CONTRIBUTO

L'Amministrazione comunale di **TOLMEZZO** si impegna a corrispondere una somma, determinata annualmente secondo le disponibilità di bilancio, quale rimborso spese sostenute per l'attività ed il funzionamento dell'Associazione medesima nell'espletamento delle finalità di cui alla presente Convenzione.

ART. 5 REFERENTI E RESPONSABILI

L'Associazione individua nel Presidente il referente per i rapporti con l'Amministrazione Comunale in ordine alle prescrizioni e attività della presente convenzione. L'Amministrazione Comunale individua nel Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato, il referente per i rapporti con l'Associazione.



ART. 6 DURATA

La presente convenzione decorrente dalla data di sottoscrizione, ha durata **dal 23.02.2021 al 23.02.2023** eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo in accordo tra le parti;

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, fatte salve le azioni di recupero per danni causati al Comune.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

PER IL COMUNE DI TOLMEZZO

Comm. Superiore Alessandro Tomat



PER IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE Sig. COLUSSI Gianni

Delegato alla firma Sig. GOLLINO Lucio giusto provvedimento data 19/01/2017

Esente bollo D. Lgs. 117/2017